

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 246-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE AJELLO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1976

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo di un Fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975

---

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 1977

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si chiede la ratifica dell'accordo istitutivo di un fondo di sostegno finanziario della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

A questo accordo hanno aderito 24 Paesi industrializzati facenti parte della OCSE che consumano i quattro quinti della produzione mondiale di petrolio. Essi hanno voluto in tal modo creare una fonte eccezionale di credito a vantaggio prevalentemente dei Paesi industrializzati più deboli che devono fronteggiare serie difficoltà economiche imputabili soprattutto all'aumento dei disavanzi petroliferi. Con la creazione del fondo, i Paesi formatori hanno voluto altresì predisporre uno strumento per il riciclaggio dei petrodollari il cui ammontare pur non avendo raggiunto le stime iniziali (300 miliardi di dollari nel 1980) sarà comunque assai rilevante.

Scopo principale del fondo è di evitare che i Paesi industrializzati in difficoltà prendano provvedimenti unilaterali restrittivi degli scambi commerciali internazionali e che seguano politiche economiche incompatibili con lo sviluppo della produzione e la conservazione dell'energia.

In questo spirito i Paesi membri si impegnano a:

- 1) promuovere il risparmio energetico;
- 2) cercare nuove fonti di energia;
- 3) avviare un dialogo costruttivo con i Paesi produttori di petrolio.

Salvo disposizioni contrarie, il fondo concede prestiti al Paese membro che ne fa richiesta a condizione che si impegni ad utilizzarli conformemente agli obiettivi del fondo stesso e previo accertamento che esso:

1) versi in serie difficoltà con l'estero dopo che abbia utilizzato tutte le riserve in suo possesso e abbia fatto tutto il possibile per ottenere capitali a condizioni ragionevoli da altre fonti;

2) abbia utilizzato nella misura più ampia gli altri meccanismi di finanziamento multilaterale.

Il fondo deve essere utilizzato per un periodo di tempo limitato (massimo 7 anni);

deve essere destinato, in casi eccezionali, a completare altre fonti di credito che dovessero rivelarsi insufficienti; deve ripartire i rischi connessi alla concessione dei prestiti equamente fra tutti i membri.

Ciasun Paese vi partecipa infatti con una quota fissata in una apposita tabella allegata all'accordo per un totale di 20 miliardi di diritti speciali di prelievo. La quota per la quale l'Italia dovrà impegnarsi è di 1.400 milioni di DSP pari a circa 1 miliardo e 340 milioni di lire.

Tali impegni non comportano l'erogazione immediata di alcun contributo finanziario dato che l'istituzione non disporrà di nessun fondo di dotazione. La provvista dei mezzi finanziari avverrà ogni volta che se ne presenterà la necessità e potrà essere effettuata con:

1) richiesta ai membri di fornire un impegno individuale riferentesi a loro scelta a un finanziamento diretto, oppure ad una garanzia individuale per un prestito contratto dal fondo;

2) richiesta a tutti i membri di assicurare una garanzia collettiva per un prestito contratto dal fondo.

Su quest'ultima ipotesi, poichè il fondo reperirà i mezzi finanziari sul mercato dei capitali dei Paesi membri, raccoglierà le eccedenze finanziarie dei Paesi produttori di petrolio depositate presso le banche dei Paesi industrializzati più forti, effettuando una operazione di riciclaggio secondario di petrodollari a vantaggio dei Paesi industrializzati più poveri.

La quota di un membro determina il limite massimo della responsabilità finanziaria di detto membro rispetto agli obblighi contratti dal fondo.

La responsabilità del fondo non supera l'importo dei suoi averi e dei suoi crediti nei confronti dei Paesi membri. Sull'OCSE non ricade alcuna responsabilità.

I tassi di interesse per i prestiti contratti sono stabiliti dal fondo in relazione alle condizioni del mercato.

Organi del fondo sono: il comitato di direzione, il comitato consultivo, il segretario.

Il comitato di direzione, che è responsabile del funzionamento del fondo, è composto da tutti i membri del fondo stesso a livello di alti funzionari del settore finanziario. Esso decide della erogazione dei prestiti con la maggioranza dei due terzi qualora il suo importo non superi la quota conferita dal mutuatario; se l'importo supera la quota conferita ma non eccede il 200 per cento della quota stessa è necessaria la maggioranza del 90 per cento; se supera il 200 per cento della quota del membro la decisione di concedere il prestito viene presa all'unanimità.

Il comitato consultivo, composto da esperti finanziari nominati dai membri del fondo è incaricato di preparare i lavori del comitato direttivo e si avvale di un segretario che ha la sua sede presso l'OCSE a Parigi.

Per lo svolgimento delle funzioni contabili e amministrative il fondo può stipulare accordi con la Banca internazionale dei pagamenti.

Il fondo ha personalità giuridica ed ha capacità di stare in giudizio. Gode di completa immunità di giurisdizione salvo nel caso di azioni intentate dinanzi ad un tribunale nel territorio di un membro ove il fondo ha emesso prestiti. Per la composizione di vertenze tra il fondo ed i suoi membri

valgono procedure previste nei contratti conclusi o nei regolamenti adottati dal comitato di direzione. Gli averi del fondo (beni e redditi) sono esenti da ogni forma di restrizione o regolamentazione di carattere finanziario e da ogni imposizione diretta.

I rappresentanti dei membri nel comitato di direzione e i membri del consiglio consultivo sono considerati agenti dell'OCSE e usufruiscono quindi delle immunità previste.

La liquidazione del fondo, nel caso venga meno la sua facoltà di concedere prestiti non può avvenire se prima il fondo stesso non abbia adempiuto ai suoi obblighi nei confronti di terzi e non sia stato effettuato l'ultimo rimborso dei prestiti concessi. I saldi attivi vengono ripartiti fra i membri proporzionalmente ai crediti detenuti e le somme residue del conto, in proporzione alle quote dei membri.

Da quanto sopra esposto risulta evidente l'importanza per il nostro Paese dell'accordo in esame; auspico quindi, a nome della 3<sup>a</sup> Commissione affari esteri, che questa onorevole Assemblea voglia approvare il presente disegno di legge di ratifica ed esecuzione di tale accordo, sul quale, sia la 5<sup>a</sup> Commissione, bilancio, che la 6<sup>a</sup> Commissione, finanze, non hanno avuto osservazioni da muovere per quanto di competenza.

AJELLO, *relatore*

#### PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

1° dicembre 1976

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

CIPARELLI

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo di un Fondo di sostegno finanziario dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, aperto alla firma a Parigi il 9 aprile 1975.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decor-

rere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXIII dell'Accordo stesso.

**Art. 3.**

Ai fini dell'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, ove necessario, operazioni di ricorso al mercato finanziario. Si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.